



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.it

P.O. N. 2 AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE DI SETTORE


n. 173

data 10-12-2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1470

data 11-12-2019

OGGETTO	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.  P. . . Periodo dal 01.01.2019 al 29.04.2019.
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** (2019), il giorno _____ del mese di _____
nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dal Responsabile del servizio Risorse Umane, attestante:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto la determina di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area.

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015/2017;
- Con deliberazione consiliare n. 79 del 23/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato predisposto l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dell'anno 2016;
- Che questo Comune agisce in virtù dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in esercizio provvisorio, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- Che, pertanto, occorre fare riferimento agli stanziamenti assestati dell'ultimo bilancio approvato (2015) con la precisazione che l'Ente "applica i principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Vista la nota di prot. n. 20040 del 29/04/2019, allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti Pubblici attesta che il Segretario Generale Dott. (G. P.), ha rogato dal 01/01/2019 al 29/04/2019 contratti pubblici per i quali è stata riscossa per diritti di rogito la somma di € 13.562,72;

Visti:

L'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

Considerato che a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

Considerato, inoltre, che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con varie sentenze tra cui, ultima in ordine di tempo, quella del tribunale di Monza (sentenza 31 gennaio 2017, n. 46) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze (nove nell'ultimo periodo compresa quella del Tribunale di Monza su citata) che hanno evidenziato che la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente" ...;

Ritenuto, altresì, che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Favara nel periodo dal 01.01.2016 al 20.03.2017 al Segretario comunale Dott. *C. ...* nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Rilevato che nel Comune di Favara, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Favara non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Considerato che, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, la Sezione delle Autonomie affermava il seguente principio di diritto: stabiliva che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”;

Considerato che la Corte dei Conti Lombardia ha dato il seguente parere n. 366/2018/PAR: *Nel principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, oggetto del presente parere, viene chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, specificando con la dicitura “ivi compresi quelli a carico degli enti” che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi. Da ciò ne deriva che, nel rispetto del quantum percepito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”, il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente;*

Considerato ancora, che la Corte dei Conti della Campania con parere n. 95 /2019/PAR del 18 aprile 2019, così si è espressa: Questa sezione, in merito al ritenuto superamento del limite Determina n. 278 del 10/05/2019 Pag. 3 di 6 oggettivo a suo tempo individuato dalla giurisprudenza contabile, pur non negando una certa consistenza alla ricostruzione interpretativa sul sistema degli oneri rilessi offerta da SRC Veneto n. 400/2018/PAR, ritiene di allinearsi all'orientamento espresso dalla sezione Lombardia;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2019, infatti, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha riformato soltanto uno dei principi espressi nel proprio precedente del 2015, affermando che “alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”, rimanendo però fermo il principio di diritto espresso quanto al limite oggettivo, il quale assorbirebbe nel limite anche gli oneri accessori a carico degli enti (secondo la richiamata pronuncia nomofilattica, i c.d. oneri riflessi, ovvero oneri previdenziali ed Irap da versare in percentuale sul compenso corrisposto);

Ritenuto, sulla base del complesso e non uniforme assetto interpretativo (che vede da una parte schierata in favore dell'importo netto da corrispondere al Segretario Comunale la Magistratura del lavoro e la Corte dei Conti del Veneto e dall'altra parte la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. le Sezioni della Corte dei Conti Lombardia e Campania in favore dell'importo lordo) in via cautelativa corrispondere le somme spettanti al Segretario al lordo dell'IRAP e degli oneri riflessi, riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si abbia una definitiva definizione in merito al contrasto interpretativo;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 01.01.2019 al 29.04.2019, sono stati incassati € 13.562,72 per diritti di rogito, come dalle attestazioni del responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti Pubblici, allegate alla presente;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), dei conteggi dei diritti di rogito da liquidare al Segretario Generale;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- 2) Di prendere atto che nel periodo 01.01.2019 al 29.04.2019 il Comune di Favara ha riscosso la somma di € 13.562,72 come da prospetto del Responsabile del Servizio allegato alla presente.
- 3) Di prendere atto che, i diritti di rogito riscossi nel suddetto periodo (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e dell'IRAP pari al 8,50% da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. *G P* perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.
- 4) Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, come da prospetto allegato, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito del suddetto periodo al Segretario dott. *G P* per l'importo € 13.562,72, come meglio precisato ai punti 5 e 6).
- 5) Di precisare, che in via cautelativa si corrispondono le somme a titolo di diritti di rogito al Segretario Comunale al lordo dell'IRAP e degli oneri riflessi, riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si abbia una definitiva definizione in merito al contrasto interpretativo.
- 6) Di precisare, inoltre, che ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, questo ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.
- 7) Di liquidare a tal fine, per il periodo 01.01.2019 al 29.04.2019, le somme in considerazione della esigibilità delle medesime, secondo il prospetto allegato.
- 8) Di dare atto che la spesa complessiva ai fini della suddetta liquidazione è di € 13.562,72 ed è stata impegnata con determina dirigenziale n. 1345/2019 registro generale;

Favara, li

Il Responsabile del Servizio
Gaetano Mangarella

Visto l'art. 107 e successive modifiche ed integrazioni del T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) Di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere i seguenti Uffici: Trattamento Economico e Ragioneria ai quali verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa.

Favara, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Carmela Russo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 10/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario




N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 10 DIC 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio